

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

REGOLAMENTO ORGANICO

SOMMARIO

PREMESSA

- ART. 1 - COSTITUZIONE
- ART. 2 - DURATA E SEDE
- ART. 3 - SCOPO ED ATTRIBUZIONI
- ART. 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
- ART. 5 - SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
- ART. 6 - TESSERATI
- ART. 7 - RINNOVO DI AFFILIAZIONE E CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE
- ART. 8 - CESSAZIONE DELL' APPARTENENZA DEL TESSERATO ALLA FEDERAZIONE
- ART. 9 - DIRITTI DELL'AFFILIATO E DEL TESSERATO
- ART. 10 - ORGANI
- ART. 11 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
- ART. 12 - VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE
- ART. 13 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
- ART. 14 - CONSIGLIO FEDERALE
- ART. 15 - PRESIDENTE
- ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ART. 17 - PRINCIPI GENERALI DI GIUSTIZIA
- ART. 18 - ORGANI DI GIUSTIZIA
- ART. 19 - CONTROVERSIE SPORTIVE
- ART. 20 - POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI PER ASSUMERE CARICHE FEDERALI – INELEGGIBILITA'
- ART. 21 - INCOMPATIBILITA'
- ART. 22 - SEGRETERIO GENERALE
- ART. 23 - ORGANI TERRITORIALI
- ART. 24 - ASSEMBLEA REGIONALE
- ART. 25 - CONSIGLIO REGIONALE
- ART. 26 - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
- ART. 27 - DELEGATO REGIONALE.
- ART. 28 - GIUDICE UNICO REGIONALE
- ART. 29 - ASSEMBLEA PROVINCIALE
- ART. 30 - CONSIGLIO PROVINCIALE
- ART. 31 - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
- ART. 32 - DELEGATO PROVINCIALE
- ART. 33 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 3

Scopo ed attribuzioni

1. La FITAV, per attuare gli scopi statutari, si avvale delle proprie strutture centrali e periferiche e cura i rapporti con gli organi civili e militari dello stato, con l'amministrazione scolastica, con le discipline associate o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che intendano concorrere all'educazione fisica, sportiva e morale dei propri associati.
2. La FITAV ha carattere di ente apartitico ed aconfessionale.

Articolo 4

Patrimonio ed esercizio finanziario

1. La federazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i contributi ed i proventi di cui all'art. 4, comma 1, dello statuto.
2. L'acquisizione di beni mobili ed immobili al patrimonio federale avviene con deliberazione del C.F., che autorizza il presidente della federazione a compiere le necessarie procedure.
3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla segreteria federale vistato dal collegio dei revisori dei conti.
4. Entro i termini previsti dallo statuto, il C.F. redige ed approva:
 - il preventivo economico, composto secondo i dettami del CONI;
 - il bilancio d'esercizio, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione redatta dal presidente, che deve essere trasmesso al CONI entro i successivi 15 (quindici) giorni dall'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti.Il bilancio, redatto in forma privatistica, deve attenersi alle disposizioni di legge, alle norme di amministrazione e contabilità della federazione, nonché alle disposizioni del CONI in materia.

Articolo 5

Soggetti della federazione

1. E' soggetto della FITAV l'A.S., regolarmente affiliata, che intende svolgere attività sportiva nelle discipline previste dall'art. 1, comma 4.
2. E' altresì soggetto della FITAV, se affiliato, il gruppo sportivo di cui all'art. 5, comma 5, dello statuto, e la sezione autonoma di tiro a volo, avente un proprio statuto ed organi direttivi, quando essa faccia parte di una polisportiva o di un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Società polisportiva

3. L'art. 5, commi 3, 4 e 5, dello statuto, riconosce la possibilità di affidarsi alla FITAV, in qualità di aderente, al soggetto che esplica, nel settore del tiro a volo, una attività promozionale/propedeutica nell'ambito:
 - dell'amministrazione scolastica;
 - dell'organizzazione sportiva di ente pubblico;
 - del gruppo sportivo appartenente alle forze armate, ai corpi armati dello stato, o da esso riconosciuti.
4. La società polisportiva, la sezione sportiva di altri enti e l'A.S. affiliata ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, all'atto della richiesta di affiliazione deve presentare lo specifico regolamento riguardante la sezione del tiro a volo.

Affiliazione

5. La domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale, deve essere rimessa dall'A.S. richiedente alla federazione tramite, e con il parere, degli organi territoriali di pertinenza - provincia e regione - con allegati, oltre a quelli di cui all'art. 5, comma 10, lettere a), b), c), d) e successivi due ultimi periodi, dello statuto, i seguenti ulteriori documenti:
 - elenco nominativo dei componenti il consiglio direttivo e relativo verbale assembleare da cui risulti l'elezione;
 - copia della polizza di assicurazione contratta per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale minimo di euro 1.500.000,00, con almeno 500.000,00 euro per persona, fatta salva l'esistenza di polizze federali, per la parte in cui siano operative.
6. Nello statuto sociale l'A.S. deve indicare:
 - la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e quale, delle seguenti forme, intende assumere:
 - associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
 - società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;

- la sede legale,
- e devono essere espressamente previsti:
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'A.S.;
 - l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività alle cariche sociali;
 - l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - le modalità di scioglimento dell'A.S.;
 - l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'A.S..
7. Il C.F. previa valutazione della conformità degli atti e dei documenti presentati ed acquisiti i pareri dei competenti organi territoriali, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, procede:
- a) al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi dell' A.S. richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 6, dello statuto, in seguito a deliberazione di cui all'art.14, comma 17, lettera f) dello statuto;
 - b) al suo inserimento nell'elenco delle A.S. affiliate.
8. Ai fini del possesso del requisito minimo di cui all'art. 5, comma 11, dello statuto, per tesserati si intendono gli appartenenti alle seguenti categorie: dirigenti, atleti e tecnici.
9. L'A.S. deve comunicare i programmi delle gare, manifestazioni e corsi di formazione per giovani atleti, per iscritto, alla FITAV, al comitato o delegato regionale e al comitato o delegato provinciale competente, secondo le disposizioni annuali del C.F., per ottenerne la necessaria approvazione.

Società aderente

10. La domanda di adesione dell'A.S. aderente, di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto, redatta su carta intestata dell'ente richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere rimessa al C.F. tramite il comitato o delegazione regionale di pertinenza.
11. All'A.S. aderente è riconosciuta l'adesione per il solo anno sportivo corrispondente all'anno della richiesta.
12. La domanda di adesione dell'A.S. aderente deve contenere:
- l'esatta denominazione dell'ente;
 - le generalità complete del referente dell'ente nei confronti della FITAV e della persona a cui viene demandata la responsabilità tecnica del sodalizio;
 - i nominativi e la data di nascita degli atleti;
 - l'indirizzo della sede sociale e quello eventuale del campo di tiro;
 - l'assunzione di responsabilità in relazione all'idoneità sanitaria per lo svolgimento della attività promozionale/propedeutica;
 - la dichiarazione di accettazione dei principi generali di giustizia e delle controversie sportive di cui agli art. 17 e 19 dello statuto FITAV;
 - l'impegno di osservare, senza riserve ed a tutti gli effetti, per il periodo di adesione, lo statuto ed i regolamenti federali;
 - l'impegno, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alla regolamentazione relativa,
- ed allegare:
- l'attestazione del versamento intestato alla federazione della quota deliberata dal C.F., relativa alla tassa di adesione annua.
13. La partecipazione all'attività dell'A.S. aderente è subordinata all'applicazione delle norme generali emanate annualmente dal C.F., ed in particolare per quanto attiene i propri consociati:
- alla visita medica;
 - al possesso della tessera federale;
 - alla copertura assicurativa Sportass individuale.

Fusione

14. La fusione tra due o più A.S. deve essere approvata dal C.F.. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione e le delibere delle A.S. inerenti la fusione, devono espressamente prevedere, a conferma della loro efficacia, l'approvazione del C.F.
15. Alla domanda di fusione, da rimettere al C.F. entro il 30 settembre, devono essere allegati, in copia autentica:
- i verbali delle assemblee delle A.S. che hanno deliberato la fusione;
 - l'atto costitutivo dell'A.S. che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli dell'A.S. incorporante;
 - l'elenco nominativo dei nuovi amministratori sociali.
16. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla FITAV l'A.S. che sorge dalla fusione, e ad essa sono attribuite:
- la qualifica superiore tra quelle riconosciute alle A.S. che hanno dato luogo alla fusione;

- l'anzianità di affiliazione dell'A.S. affiliatasi per prima;
 - le tessere degli interessati alla fusione.
17. L'A.S. che nasce dalla fusione rileva tutte le attività e passività della/e A.S. fusa/e.

ARTICOLO 6 TESSERATI

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla FITAV. Gli sportivi dilettanti tesserati alla FITAV in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, sono soggetti all'obbligo assicurativo che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento dell'attività sportiva, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
2. Il rinnovo annuale della tessera alla FITAV deve svolgersi entro il 31 dicembre secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale, e più precisamente, per:
 - il dirigente, contestualmente al rinnovo dell'affiliazione della A.S.;
 - il tecnico e l'ufficiale di gara, prima dell'inizio dell'esercizio delle rispettive funzioni;
 - l'atleta prima dell'inizio della propria attività sportiva.
3. L'età minima per il rilascio della tessera per lo svolgimento delle attività didattiche è di sei anni compiuti, mentre per partecipare all'attività sportiva federale occorre aver compiuto dieci anni per ambedue i sessi.
4. Alla persona alla quale è stata conferita l'una e/o l'altra delle onorificenze di cui all'art. 6, commi 2 e 3, dello Statuto, oltre alla tessera di appartenenza di cui al comma 1, viene rilasciata una tessera particolare con validità permanente.
5. All'atto del primo tesseramento, compreso nell'arco dell'anno, l'interessato deve depositare agli atti dell'A.S.:
 - la dichiarazione di accettazione del regolamento relativo alla prevenzione e tutela degli atleti (antidoping);
 - il consenso in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003.

Svincolo

6. Il tesserato, ai sensi dell'art. 6, comma 13, dello statuto, al termine dell'anno sportivo, ha facoltà di trasferirsi ad altra A.S..
7. Il recesso dal vincolo è concesso al tesserato in qualunque periodo dell'anno, qualora:
 - sia in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'A.S. di pertinenza;
 - compri il proprio cambiamento dal comune di residenza rispetto a quello indicato al momento del tesseramento. In tal caso l'interessato deve inoltrare domanda alla federazione la quale, accertata la ricorrenza della circostanza, concede d'ufficio il trasferimento;
 - l'A.S. di pertinenza cessa di appartenere alla FITAV ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello statuto.

Tutela sanitaria

8. L'atleta è obbligato a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva federale del tiro a volo.
9. L'accertamento avviene in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni anno contestualmente al rinnovo del tesseramento.
10. L'attività sportiva federale è suddivisa in:
 - A) *Agonistica*: è quella praticata dal "tiratore azzurro" e dal tiratore appartenente alle categorie "eccellenza" e "prima" (idoneità specifica di tipo A);
 - B) *Amatoriale*: è quella praticata a qualsiasi livello dal tiratore non compreso nel capoverso precedente (idoneità generica).
11. La certificazione d'idoneità è tenuta agli atti dell'A.S. e deve essere conservata, nel rispetto delle normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 riguardante il 'Codice in materia di protezione dei dati personali', per almeno:
 - cinque anni, nel caso d'idoneità specifica di tipo A;
 - due anni, nel caso d'idoneità generica.
12. L'A.S. ha l'obbligo di informare immediatamente la federazione, a mezzo lettera raccomandata, dell'accertata inidoneità all'attività specifica di tipo "A", anche se temporanea, di un proprio tiratore tesserato, ai fini della revoca, provvisoria o definitiva, del tesseramento.
13. La responsabilità per l'inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti ricade sulla A.S., della quale l'interessato è in possesso di tessera federale, e sui dirigenti che ne abbiano la legale rappresentanza. L'inosservanza di quanto sopra da parte di tali soggetti, comporta il deferimento al procuratore Federale.

ARTICOLO 7

Rinnovo di affiliazione e cessazione di appartenenza alla federazione

1. Il rinnovo dell'affiliazione alla FITAV deve essere effettuato dall'A.S. entro il 31 dicembre di ogni anno tramite il versamento su c.c.p. della quota deliberata dal C.F. per ciascuna delle categorie di cui all'art. 5, comma 11, dello statuto.
2. L'A.S., effettuato il versamento, deve rimettere alla federazione la seguente documentazione:

- l'attestazione del c.c.p. di cui al comma, 1;
 - il modulo federale relativo al rinnovo di affiliazione vistato dal presidente o delegato regionale di pertinenza;
 - la documentazione relativa all'attività svolta nella stagione sportiva conclusa;
 - la dichiarazione riguardante la conferma della qualifica posseduta o la variazione della stessa.
3. L'inosservanza del comma 1, comporta, automaticamente, la reiezione della documentazione di cui al comma 2, comma 2, con conseguente impedimento a svolgere qualsiasi attività in seno alla federazione.
 4. Se il rinnovo annuo dell'affiliazione non avviene entro il 31 dicembre, l'A.S. può regolarizzare la propria posizione entro i successivi 60 (sessanta) giorni, versando la quota annua maggiorata del 20 % (venti per cento) quale tasso di morosità.
L'A.S. che non provveda nei termini prescritti sopra indicati, cessa di appartenere alla federazione.
 5. Non possono essere rilasciate le tessere, previste dall'art. 6 dello statuto, all'A.S. inadempiente alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Aspettativa

6. L'A.S., che per cause di forza maggiore non possa esercitare la propria attività, deve presentare domanda di sospensione al C.F. al verificarsi dell'evento. Il C.F., previo accertamento della sussistenza delle cause di forza maggiore addotte, delibera di collocare l'A.S. richiedente in aspettativa per un periodo di dodici mesi, come previsto all'art. 5, comma 13, dello statuto.

Per l'A.S. posta in sospensione rimane l'obbligo di versare la quota annua di affiliazione.

Il diritto a voto viene riacquisito quando si realizzano le condizioni di cui all'art. 11, comma 4, dello statuto.

Cessazione di appartenenza alla federazione

7. L'A.S. cessa di far parte della FITAV per i motivi previsti dall'art. 7, comma 2, dello statuto.
8. La cessazione per estinzione o recesso dall'affiliazione dell'A.S. a far parte della FITAV deve essere deliberata dagli organi societari, a norma di statuto. La decisione assunta è comunicata alla federazione tramite il comitato o delegato provinciale di pertinenza, che ne dà contestuale notizia al comitato o delegato regionale.
9. Della cancellazione d'ufficio, disposta ai sensi del comma 4, dovrà essere data comunicazione all'A.S. interessata, al comitato o delegato regionale e provinciale competenti, entro trenta giorni dalla deliberazione assunta dal C.F..
10. La mancata attività protrattasi per due anni sportivi consecutivi, equivalenti a due anni solari, di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), dello statuto, è dichiarata dal C.F. con propria deliberazione.
Non rientra nel computo dei due anni solari l'A.S. che si trova nelle condizioni previste dal comma 6.

Radiazione

11. Il provvedimento di irrogazione della sanzione della radiazione è comminato all'A.S. con la procedura prevista dal regolamento di giustizia.
12. La cessazione di appartenenza alla federazione decorre dalla data di notifica all'A.S., da parte del segretario generale della federazione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della deliberazione adottata dall'organo di giustizia competente.
13. Il segretario generale della federazione, inoltre, provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione dell'A.S., agli organi nazionali e territoriali della FITAV, al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva.
14. L'A.S. che cessa di appartenere alla FITAV per radiazione non può inoltrare una nuova domanda di affiliazione.
La stessa preclusione si applica all'A.S. costituitasi attraverso una trasformazione meramente formale e non sostanziale di quella già cancellata.

ARTICOLO 8

Cessazione dell'appartenenza del tesserato alla federazione

1. Con la cessazione del tesseramento per i motivi di cui all'art. 8 dello statuto - esclusi i punti sub b), d), e) - l'interessato deve restituire la tessera alla FITAV tramite l'A.S. di appartenenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. In ogni caso, allo stesso è fatto divieto di produrre, esibire o utilizzare la tessera anche al di fuori dell'ambito della federazione o, per motivi diversi, dal dimostrare di appartenere alla FITAV a decorrere dalla data della comunicazione delle dimissioni o dalla data di notifica della deliberazione di radiazione.
2. E' altresì obbligo del tesserato - entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni o dalla data di scadenza della validità della tessera o dalla data di notifica della deliberazione di radiazione - di riconsegnare al presidente o delegato regionale di pertinenza, o alla FITAV, eventuali beni di proprietà della federazione o dei suoi organi periferici dei quali sia, a qualunque titolo, in possesso.
3. Il mancato rinnovo del tesseramento preclude all'inadempiente ogni partecipazione attiva alla vita federale per tutto l'anno sportivo per il quale il tesseramento stesso non è stato rinnovato.

Radiazione

4. Il provvedimento di irrogazione della sanzione della radiazione è comminato alla persona fisica con lo procedura prevista dal regolamento di giustizia.
5. La cessazione di appartenenza alla federazione decorre dalla data di notifica all'interessato da parte del segretario generale della federazione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della deliberazione adottata dall'organo di disciplina competente.

6. Il segretario generale della federazione, inoltre, provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione del tesserato alle A.S., agli organi nazionali e territoriali della FITAV e del CONI, alle altre federazioni sportive nazionali e discipline associate ed agli enti di promozione sportiva.

Svincolo e cessazione automatica

7. La cessazione dell'appartenenza dell'A.S. alla FITAV rende libero il tesserato da ogni vincolo con la stessa, e gli attribuisce la facoltà di trasferirsi ad altra A.S. senza l'obbligo di ripagare la tessera federale per l'anno in corso. Lo stesso deve comunicare il trasferimento alla FITAV e al comitato o delegato regionale e provinciale di pertinenza.
8. Il tesserato che non rinnovi il proprio tesseramento alla FITAV nei termini prescritti, cessa di appartenere alla FITAV stessa. In tal caso la cessazione è automatica e può essere rilevata in qualunque momento dagli atti federali da chiunque ne abbia motivato interesse.

ARTICOLO 9

Diritti dell'affiliato e del tesserato

1. La federazione garantisce al soggetto affiliato ed al tesserato i diritti e le altre forme di tutela previste dalla Costituzione, dalle leggi vigenti, dalle norme del CONI e dallo statuto federale.

ARTICOLO 10

Organi

1. Gli organi, attraverso i quali la FITAV realizza le proprie finalità istituzionali, sono quelli indicati dallo statuto.
2. Ogni organo collegiale nazionale può stabilire norme regolamentari per il proprio funzionamento, che devono essere approvate dal C.F., e successivamente trasmesse al CONI per l'esercizio della prescritta vigilanza.
3. In relazione alla durata delle cariche federali, per quadriennio si intende il periodo di tempo che intercorre tra la conclusione dei *Giochi Olimpici* e la conclusione dei successivi, secondo la cadenza quadriennale fissata dal CIO. Qualora, per qualunque motivo, i *Giochi Olimpici* non dovessero aver luogo, le cariche decadono alla scadenza del mandato quadriennale.
4. Sono cariche federali, nazionali e territoriali - cui si accede per elezione o per nomina - quelle previste dall' art. 10, commi 1 e 2, e dall'art. 23, commi 2 e 5, dello statuto.
Sono incarichi federali, nazionali e territoriali, quelli cui si accede per nomina da parte del C.F. o del consiglio regionale.

ARTICOLO 11

Assemblea nazionale ordinaria

1. Le linee programmatiche da svilupparsi ai fini di conseguire gli scopi istituzionali si possono dibattere ampiamente in assemblea attraverso:
 - gli argomenti posti all' ordine del giorno;
 - le mozioni eventualmente presentate da uno o più componenti dell'assemblea stessa mediante votazione a maggioranza dei voti, ove non sia specificatamente richiesta una diversa maggioranza.
2. L'A.S., che intende avanzare richiesta di inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, deve depositarla o farla pervenire alla federazione, a pena di inammissibilità, almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento della stessa. Ogni argomento, di cui si richiede la trattazione, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa. Il C.F. deciderà in merito. In caso di accoglimento della richiesta, la segreteria generale provvederà a comunicare ai soggetti interessati, gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno.

Partecipazione – rappresentanza

3. Partecipano all'assemblea:
 - con diritto a voto i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, dello statuto;
 - senza diritto a voto i soggetti di cui all'art. 11, comma 3, dello statuto.
4. Ai fini della definizione della stagione sportiva di cui all'art. 11, comma 4, lettera b), dello statuto, s'intende lo svolgimento dell'attività agonistica, di cui ai calendari delle gare federali di ogni anno emanati dal C.F., svolta nel periodo minimo di affiliazione di 12 (dodici) mesi a cavallo di 2 (due) anni sportivi.
5. L'A.S. affiliata con diritto a voto è rappresentata in assemblea in conformità all'art. 11, comma 5, dello statuto. Per il numero delle deleghe che si possono rilasciare, si fa riferimento all'A.S. che nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, ordinaria elettiva o straordinaria, ha maturato l'anzianità minima di affiliazione, richiesta dallo statuto. .
6. Il presidente che rilascia la delega, deve apporre sulla stessa la propria firma ed il timbro dell'A.S..
La delega, comunque, deve essere conferita al solo rappresentante, in assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto a voto per l'A.S. di appartenenza e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa regione.
Per stabilire se due A.S. risiedono nella stessa regione, si fa riferimento alla sede indicata nei rispettivi statuti sociali.

Esclusione

7. L' A.S. alla quale la federazione non abbia riconosciuto il diritto a voto, può presentare reclamo scritto da far pervenire al segretario generale almeno 15 (quindici) giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea. Il segretario provvederà, nel termine massimo di 3 (tre) giorni, ad un riscontro della posizione dell' A.S. e, sia nel caso di accoglimento che di reiezione del reclamo, ne darà comunicazione telegrafica all' A.S. ricorrente, specificandone le motivazioni. Contro la decisione del segretario generale della federazione è ammesso ricorso scritto da far pervenire, almeno 3 (tre) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale, alla commissione verifica poteri, che decide inappellabilmente. Non è ammesso reclamo sul riconoscimento del diritto a voto direttamente in assemblea.

Validità assemblea

8. Il Presidente della federazione, una volta proceduto a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, dello statuto, constatato il numero dei soggetti presenti o rappresentati in assemblea con diritto a voto, in prima o seconda convocazione, dichiara la validità o meno della sua costituzione. In caso di validità il presidente procede secondo l'ordine del giorno dei lavori ed invita l'assemblea a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati. Il presidente federale, o il vicepresidente vicario, dà lettura del verbale della commissione verifica poteri sulla composizione dell'assemblea, ed invita la stessa ad eleggere il proprio ufficio di presidenza e la commissione di scrutinio.
9. Qualora l'assemblea risulti non valida ai fini del *quorum* prestabilito, il presidente della FITAV la dichiara non aperta e convoca immediatamente il C.F. per le conseguenti decisioni.

Commissione verifica poteri

10. La commissione verifica poteri, nominata dal C.F. ai sensi dell'art. 14, comma 17, lettera i), dello statuto, è organo permanente dell'assemblea ed ha il compito di:
- controllare l'esistenza dell'affiliazione, l'identità del rappresentante dell' A.S. presente di persona o per delega;
 - accertare la validità delle deleghe;
 - controllare l'esistenza del tesseramento e l'identità del rappresentante, o del supplente, degli atleti;
 - controllare l'esistenza del tesseramento e l'identità del rappresentante, o del supplente, dei tecnici;
 - registrare, nell'emissione del verbale, il numero:
 - delle A.S. presenti;
 - delle A.S. rappresentate;
 - dei rappresentanti degli atleti presenti;
 - dei rappresentanti dei tecnici presenti.

All'atto della verifica, la commissione trattiene una copia della delega e pone un visto su quella da restituire al delegato.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una A.S. o di un rappresentante di atleti o tecnici in assemblea, la commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con l'espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'assemblea.

Al termine dei lavori, la commissione redige sommario verbale conclusivo da consegnare al presidente della federazione per darne ufficiale informazione all'assemblea.

Presidente, vicepresidente, segretario

11. Il presidente dell'assemblea:
- assicura il buon andamento dei lavori;
 - osserva e fa osservare le norme di legge, del CONI, dello statuto e del presente regolamento;
 - sovrintende alle funzioni attribuite al segretario dell'assemblea;
 - dà inizio ai lavori e procede alla sospensione ed alla chiusura della seduta;
 - informa delle comunicazioni a lui pervenute o presentate;
 - pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - concede la parola a chiunque degli aventi diritto di intervento ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine d'iscrizione;
 - regola il dibattito;
 - richiama all'argomento in discussione quell'oratore che se ne discosti;
 - precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
 - comunica all'assemblea l'esito delle votazioni;
 - proclama gli eletti, attenendosi a quanto previsto dall'art.14, comma 7, dello statuto.
12. Il vicepresidente ha il compito di coadiuvare il presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
13. Il segretario dell'assemblea:
- sottopone all'approvazione dell'assemblea il verbale della precedente riunione;
 - redige il processo verbale della riunione assembleare, firmandolo e sottoponendolo alla firma del presidente dell'assemblea;
 - dà lettura dei documenti di lavoro fatti pervenire o presentati all'assemblea e li conserva agli atti;
 - tiene la raccolta dei processi verbali delle riunioni delle assemblee;

- cura la pubblicazione sulla rivista ufficiale della FITAV, di una breve sintesi dei lavori assembleari, nel primo numero possibile, e del processo verbale integrale prima della successiva assemblea nazionale.
14. Il verbale dell'assemblea da parte del segretario deve essere stilato entro 15 (quindici) giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato agli atti della FITAV e l'altro trasmesso al CONI.

Commissione di scrutinio

15. La commissione di scrutinio, eletta dall'assemblea, ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio e di curare la registrazione delle relative risultanze. In particolare, con la piena collaborazione dei dipendenti della federazione, all'atto delle operazioni di voto, svolge le seguenti mansioni:
- procede alla chiamata degli aventi diritto a voto;
 - consegna all'elettore la scheda di votazione, in precedenza siglata e contraddistinta con il timbro della FITAV;
 - si assicura che:
 - ogni elettore esprima il voto nella cabina appositamente predisposta;
 - all'uscita dalla cabina la scheda votata risulti chiusa;
 - venga la scheda regolarmente deposta all'interno dell'urna;
 - apre l'urna ove sono depositate le schede, dopo aver accertato che tutti i presenti abbiano adempiuto al loro dovere di elettori;
 - esegue le operazioni di scrutinio, pubblicamente, con le modalità che ritiene più idonee, procedendo nel seguente ordine:
 - presidente
 - consiglio federale;
 - rappresentanti degli atleti;
 - rappresentante dei tecnici;
 - presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - componenti il collegio dei revisori dei conti;
 - comunica al presidente dell'assemblea i risultati di ogni singola elezione per la prescritta proclamazione;
 - firma i verbali di ogni scrutinio effettuato.
16. Avverso la validità dell'assemblea o delle relative delibere assunte, è ammesso ricorso alla commissione d'appello da parte dell'A.S. o dall'avente diritto a voto:
- presente all'assemblea, entro cinque giorni dalla data di svolgimento della medesima, purché abbia avanzato riserva specifica verbalizzata prima della chiusura dei lavori;
 - assente che dimostri di non essere stata/o regolarmente convocata/o entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea, delle cui deliberazioni, se non informata/o da documenti ufficiali, ha diritto di essere edotta/o a sua richiesta.

ARTICOLO 12

Votazioni nelle assemblee

1. Le modalità di votazione nell'assemblea - nazionale e territoriale, ordinaria o straordinaria - sono quelle indicate dall'art.12 dello statuto.
2. La votazione che si svolge normalmente per alzata di mano richiede la controprova. Qualora l'assemblea, con almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti, si opponga a tale sistema, si deve procedere a votazione per scrutinio segreto.
3. La votazione per appello nominale si svolge se richiesta da parte di una o più A.S. o da parte di uno o più delegati rappresentanti gli atleti o i tecnici. Qualora l'assemblea, con almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti, si opponga a tale richiesta, la votazione per appello nominale non può avvenire.
4. La votazione per acclamazione si svolge per le motivazioni di cui all'art. 12, comma 2, dello statuto. Tale votazione richiede l'unanimità, in mancanza della quale si procederà con altra forma di votazione che sarà stabilita dal presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 13

Assemblea nazionale straordinaria

1. Per l'assemblea nazionale straordinaria valgono le norme di cui all'art. 11 dello statuto e del presente regolamento.
2. La condizione prescritta dall'art. 13, comma 2, lettere b) e c), dello statuto, si intende realizzata quando perviene alla segreteria federale la raccomandata che determina il numero previsto per la richiesta di convocazione. Il termine massimo per la validità della richiesta è di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di spedizione della prima raccomandata.
3. Il C.F., ricorrendone i motivi, può convocare l'assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, purché risultino distinti nella convocazione gli ordini del giorno, e previo accertamento del *quorum* richiesto dallo statuto, in prima e in seconda convocazione.

ARTICOLO 14

Consiglio federale

1. Il C.F. è l'organo che, unitamente al presidente, svolge il proprio mandato in forma collegiale, nel rispetto di ogni singola manifestazione di volontà dei propri componenti, nell'esclusivo interesse della FITAV e degli associati. Ad esso sono riservati tutti i poteri, esclusi quelli espressamente rimessi dallo statuto alla competenza dell'assemblea nazionale, del presidente o di altri organi federali.

Candidature

2. La presentazione della dichiarazione della singola candidatura per la elezione dei 14 (quattordici) componenti il C.F., di cui:
 - 10 (dieci) scelti in rappresentanza delle A.S.;
 - 3 (tre) scelti nella categoria degli atleti/e;
 - 1 (uno) scelto nella categoria dei tecnici/tecniche,è obbligatoria, e deve contenere:
 - il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza anagrafica;
 - il numero della tessera FITAV dell'anno corrente o, per l'atleta/tecnico, l'attestazione di esserlo stato per almeno due anni, nell'ultimo decennio;
 - l'indicazione della qualifica, cui intende candidarsi, relativamente agli organi della FITAV di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), c) e d) dello statuto. E' ammessa la candidatura per una sola qualifica. In caso di candidature presentate in più qualifiche, le stesse sono tutte nulle;
 - l'attestazione di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 20 dello statuto, e di non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
 - la firma e la data di predisposizione del documento.
3. Il candidato deve depositare o far pervenire alla federazione la dichiarazione di candidatura, almeno:
 - 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento delle elezioni nazionali, per gli atleti/e e tecnici/tecniche;
 - 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento delle elezioni nazionali, per i soggetti da scegliersi in rappresentanza delle A.S. di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello statuto, e per gli altri organi di cui alle lettere c) e d).

Ogni candidatura è protocollata e numerata secondo l'ordine di deposito o arrivo.

4. Il segretario generale della federazione, accerta la conformità della presentazione della candidatura con le norme di cui ai commi 2 e 3. In caso di difformità, assegna un termine di 3 (tre) giorni al candidato al fine di ottemperare a quanto previsto. In mancanza della sanatoria, la candidatura è respinta.
5. L'interessato, in caso di diniego di accettazione di candidatura da parte del segretario generale, potrà comunque, nei 3 (tre) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, presentare ricorso al giudice di primo grado la cui decisione, da emettersi entro i successivi 3 (tre) giorni, è definitiva ed inappellabile.
1. Il segretario generale, entro i 3 (tre) giorni successivi alle scadenze di cui al comma 3, o 12 (dodici) giorni se in essere i commi 4 e 5, deve comunicare alle A.S., e renderlo pubblico attraverso il sito ufficiale della federazione, l'elenco dei candidati che si sono presentati in ogni organo federale.

Elezione atleti/e e tecnico – elezione delegati

2. Per lo svolgimento della votazione riguardante l'elezione diretta degli atleti/e e del tecnico quali componenti il C.F. di cui all'art. 14, comma 6, dello statuto, e per l'elezione dei delegati regionali rappresentanti in assemblea nazionale elettiva gli atleti e i tecnici, di cui al successivo comma 8, si rimanda all'art. 24, comma 8/A-8/E.

Scheda di votazione – espressione del voto

8. Il modello della scheda di votazione e le caratteristiche della stessa sono in precedenza definite dal C.F. Il voto si esprime, sulla scheda, tracciando un segno sulla casella posta a fianco di ciascun candidato, manifestando preferenze nel numero massimo di:
 - 10 (dieci) per i consiglieri in rappresentanza delle A.S.;
 - 3 (tre) per i consiglieri scelti nella categoria degli atleti/e nella percentuale di cui all'art. 14, comma 6, nona alinea, dello statuto;
 - 1 (una) per i consiglieri scelti nella categoria dei tecnici/tecniche.E' nulla la scheda:
 - con più, rispettivamente, di 10 (dieci), 3 (tre) o 1 (una) preferenze espresse, o con l'indicazione di nominativi non presenti nella scheda;
 - che presenta scritture o segni tali da far ritenere che il votante abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
9. Ai fini della determinazione della maggiore anzianità, per cariche federali nazionali, si intendono quelle elettive inerenti gli organi centrali deliberativi e di controllo, ricoperte anche non consecutivamente, con esclusione delle cariche territoriali e di tutti gli incarichi conferiti con deliberazione di nomina.

Accertamento requisiti

10. L'accertamento del possesso dei requisiti dei propri componenti eletti è riservato al C.F.. La mancanza iniziale, accertata dopo la elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 20 dello statuto, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Assenze riunioni

11. Il consigliere che non possa partecipare ad una o più riunioni del C.F. deve darne comunicazione telegrafica, per fax o per iscritto od altro mezzo probatorio, al presidente della federazione.
La validità della giustificazione, in sede di riunione consiliare, è accertata dal C.F.
Nel caso di mancata comunicazione relativa all'assenza o di motivazione non valida, l'assenza stessa si ritiene ingiustificata.

Votazioni

12. Le votazioni vengono assunte per alzata di mano, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato il presidente, o un consigliere, non ritengano di proporre, ed il C.F. approvi, l'adozione del voto segreto.

Convocazione

13. L'avviso di convocazione del C.F. deve contenere il luogo di svolgimento della riunione, la data, l'ora di inizio dei lavori e l'ordine del giorno.
14. Qualora la richiesta di convocazione del C.F. venga presentata dalla maggioranza dei suoi componenti, deve essere specificatamente indicato l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il presidente, o in caso di sua assenza il vicepresidente vicario, è tenuto a convocare il C.F. nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta. La riunione deve aver luogo, al massimo, entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Compiti - vicepresidenti – incarichi federali

15. Il C.F., nell'adempimento dei compiti attribuitigli dall'art. 14, comma 17, dello statuto, esercita i propri poteri attraverso:
 - i regolamenti, che sono norme di contenuto definito e tecnico, i quali acquistano efficacia nei confronti degli organi centrali e territoriali, dell' A.S. e del tesserato;
 - le deliberazioni, che sono norme di carattere particolare riferite a determinate attività federali, precisate nella pertinenza o nel tempo, le quali acquistano efficacia nei confronti degli organi centrali e periferici, dell'A.S. e del tesserato dalla data di ricezione ai destinatari o, se necessario, della pubblicazione sulla rivista ufficiale.
 - le ordinanze, che sono disposizioni di carattere singolare riferite a situazioni concrete o a persona determinata, le quali acquistano efficacia dalla data di ricezione agli interessati.
16. L'elezione del vicepresidente vicario e del secondo vicepresidente della FITAV in seno al C.F., avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il più anziano di cariche federali nazionali ed, in caso di ulteriore parità, precede il più anziano di età.
Per l'elezione dei due vicepresidenti, il collegio dei revisori dei conti si riunisce in commissione di scrutinio. Il collegio, dichiarata la regolarità delle operazioni di voto, ne rimette le risultanze al presidente per la proclamazione degli eletti.
17. Ogni atto del C.F. è emanato dal presidente e controfirmato dal segretario generale della federazione. E' ammessa la pubblicazione degli atti, in sunto, sulla rivista ufficiale.
18. La comunicazione di delega, di designazione ad un incarico, di nomina quale componente di una commissione federale e di quanto altro previsto in materia dalle norme statutarie, è formalizzata al domicilio del soggetto interessato mediante lettera del presidente della federazione o, su mandato di questi, del segretario generale.
19. Ogni componente il consiglio ha facoltà di far inserire argomenti all'ordine del giorno del C.F., purché la richiesta scritta pervenga al presidente prima della convocazione del consiglio stesso; ha, inoltre, facoltà di prendere visione dei documenti amministrativi e contabili, degli atti federali, e di quanto altro ritenga opportuno esaminare, previa apposita richiesta alla segreteria generale.

ARTICOLO 15

Presidente

1. Il presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale della FITAV, è anche rappresentante della federazione alle assemblee, ai congressi ed alle riunioni delle federazioni internazionali alle quali è affiliata.
Tale rappresentanza può essere delegata solo nominativamente.
2. Il presidente, alla prima riunione utile, riferisce al C.F. degli interventi da lui svolti in tali sedi.
3. Il provvedimento adottato dal presidente per adire le vie legali nell'interesse e per conto della federazione, deve essere autorizzato o, in caso d'urgenza, ratificato dal C.F..
4. La ratifica, da parte del C.F., del provvedimento adottato in caso di necessità ed urgenza dal presidente, deve avvenire in occasione della prima riunione utile e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è stato adottato.
Se entro tale termine il provvedimento non è stato ratificato esso perde d'efficacia dal giorno dell'adozione. In tal caso il C.F. deve regolare con propria deliberazione la materia oggetto di provvedimento non ratificato.

Candidatura - elezione

5. Per concorrere alla elezione di presidente della FITAV, vigono le norme di cui all'art. 14, comma 4, dello statuto, e per la presentazione obbligatoria della candidatura, vigono le norme di cui all'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, del presente regolamento, in quanto applicabili e compatibili.
6. Per eleggere il presidente, il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno nel quadratino posto a fianco del

nominativo del candidato prescelto o nel rettangolo che lo contiene. Qualunque altra forma di espressione di voto è nulla.

7. Qualora entro i termini statuari non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del presidente, l'assemblea non può aver luogo. In tal caso il presidente deve convocare il C.F. entro il 20° (ventesimo) giorno utile precedente quello di svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva, ordinaria o straordinaria, per le conseguenti decisioni, previa comunicazione al CONI per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 16

Collegio dei revisori dei conti

1. Per concorrere alla elezione di presidente o di componente il collegio dei revisori dei conti, vigono le norme di cui all'art. 14, comma 4, lettera a), dello statuto, fatto salvo il requisito del tesseramento, e per la presentazione obbligatoria della candidatura, vigono le norme di cui all'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5.
2. All'atto del deposito in federazione dell'apposita dichiarazione di candidatura, il candidato all'elezione di componente il collegio, deve presentare la fotocopia di un documento professionale di cui all'art. 16, comma 14, lettera b), dello statuto.

Riunioni

3. Il collegio, dopo l'elezione, deve riunirsi anteriormente allo svolgimento della seduta di insediamento del C.F. risultato eletto dall'assemblea nazionale, per consentire allo stesso collegio di essere nella pienezza delle sue funzioni al momento della prima riunione consiliare.
4. I componenti effettivi del collegio hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni degli organi deliberanti della FITAV. In caso di assenza del collegio, ancorché sia stato regolarmente convocato, le deliberazioni adottate da tali organi sono valide ed efficaci. Il segretario della federazione deve comunque sottoporre al controllo del collegio le deliberazioni adottate in riunioni alle quali i componenti dello stesso non vi abbiano assistito.
5. Nelle riunioni degli organi deliberanti alle quali assistono, il presidente ed ogni componente il collegio hanno facoltà di fare inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni.
6. Il presidente della federazione deve inviare al presidente ed ai componenti effettivi del collegio, contestualmente ai componenti il C.F., l'avviso di convocazione delle riunioni consiliari.

Compiti

7. E' facoltà del presidente del collegio affidare ad un revisore effettivo le funzioni di segretario, per redigere i verbali delle adunanze e gli altri documenti collegiali.
8. Delle ispezioni, verifiche e controlli effettuati, il presidente del collegio è tenuto a rimettere copia del verbale al presidente della federazione perché lo sottoponga al C.F. ed al segretario generale per gli eventuali provvedimenti di pertinenza.
9. Delle osservazioni, raccomandazioni e proposte inerenti al miglioramento tecnico della conduzione contabile della amministrazione federale, il presidente del collegio è tenuto a rimettere nota informativa al presidente ed al segretario generale della federazione.
10. Le eventuali segnalazioni del collegio inerenti la legittimità dei provvedimenti assunti sia sotto il profilo contabile che amministrativo dovranno essere inoltrate tempestivamente, da parte del segretario generale, agli organi interessati per le conseguenti decisioni.

ARTICOLO 17

Principi generali di giustizia

1. L'A.S., il tesserato, nonché tutta la struttura organizzativa e tecnica della FITAV, sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei principi generali di giustizia, contenuti nell'apposito regolamento.
2. Il regolamento di giustizia è deliberato dal C.F. sulla base dei principi contenuti all'art. 17 dello statuto, in attuazione dei principi emanati dal CONI e sulla base dei principi giurisdizionali generali.

ARTICOLO 18

Organi di giustizia

1. Le decisioni degli organi di giustizia, centrali e territoriali, della FITAV hanno effetto nei confronti dell'A.S. e del tesserato, nonché in ogni ambito della struttura federale.
2. Ogni organo di giustizia adotta i relativi provvedimenti sulla base dello specifico regolamento di giustizia.
3. I componenti gli organi di giustizia sono nominati dal C.F. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva quadriennale.
4. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo da parte di componenti gli organi di giustizia, questi vengono sostituiti dal C.F. entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 19

Controversie sportive

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 dello statuto, costituisce mancanza disciplinare da valutarsi e sanzionarsi da parte degli organi di giustizia, secondo le procedure previste dal regolamento di giustizia della FITAV.
2. L'A.S. ed il tesserato alla FITAV sono comunque tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale.
L'esame di tale comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli organi di giustizia.

ARTICOLO 20

Possesso dei requisiti generali per assumere cariche federali - ineleggibilità

1. Il soggetto, che presenta la propria candidatura per assumere una carica federale nazionale o territoriale, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dal D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità deve dichiarare di:
 - possedere i requisiti di cui all'art. 20 dello statuto;
 - non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità previste dallo stesso articolo;
 - possedere il requisito della tessera federale presente o pregresso indicandone gli anni.
2. Il soggetto che presenta la propria candidatura, oltre a quanto previsto al comma 1, deve dichiarare altresì l'insussistenza della ineleggibilità per aver violato le norme di cui all'art. 2 del *regolamento dell'attività antidopin*, regolarmente approvato dal CONI, e redatto in base alla legge di stato, ai dettami statutari emanati dal CONI stesso e dalla FITAV.

ARTICOLO 21

Incompatibilità

1. L'eletto o nominato a ricoprire cariche, nazionali o territoriali che venga a trovarsi per qualsiasi motivo in stato di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 dello statuto, deve optare nei termini perentori previsti dal successivo comma 7.
L'opzione deve essere comunicata al presidente federale per le cariche nazionali; al presidente del comitato regionale per le cariche territoriali (regione/provincia).
2. Alla proclamazione de primo dei non eletti chiamato a ricoprire la carica rimasta vacante, provvede il presidente della federazione, se la carica che viene ricoperta è nazionale; il presidente del comitato regionale se la carica è territoriale (regione/provincia).
Essa avviene in occasione della prima riunione utile dell'organo pertinente.
3. Nessuna incompatibilità è prevista per i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), che ricoprono cariche elettive o di nomina in seno:
 - alle federazioni internazionali alle quali la FITAV è affiliata;
 - agli altri organismi sportivi internazionali operanti nell'ambito del tiro a volo.

ARTICOLO 22

Segretario generale

1. Il segretario generale della FITAV deve assicurare la unicità di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi della federazione, programmando e coordinando l'attività dei vari settori dell'unità organica, anche ai fini di una sempre più razionale utilizzazione delle risorse umane e materiali.
2. Il segretario in particolare deve attendere:
 - alla direzione dell'unità organica ed al governo del personale addetto. Ha potestà decisionale in ordine alle materie attinenti la propria sfera di pertinenza, con l'assunzione delle relative responsabilità;
 - alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee nazionali e del C.F.;
 - alla partecipazione ad organi collegiali, comitati e commissioni federali, dei quali debba o sia chiamato a far parte nella sua qualità di segretario redigendone, se necessario, il relativo verbale.

ARTICOLO 23

Organi territoriali

1. Gli organi territoriali ai quali la FITAV affida il compito di diffondere lo sport tiravolistico, di curare l'attività agonistica e sostenere le A.S. nella loro attività, sono quelli indicati dall'art. 23, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello statuto.
2. Il C.F., quando accerta che si sono affiliate con diritto a voto:
 - nella regione almeno 20 (venti) A.S.;

- nella provincia almeno 20 (venti) A.S., delibera la costituzione del rispettivo organo territoriale stabilendo, contestualmente, la data di convocazione della prima assemblea regionale o provinciale per eleggere il comitato regionale o provinciale. Se la costituzione del nuovo comitato non coincide con l'inizio del quadriennio, i componenti eletti durano in carica fino al termine di quello in corso. All'espletamento delle relative procedure provvede il segretario generale.
3. Il comitato regionale per il conseguimento dei compiti attribuitigli dallo statuto, assume autonome iniziative, nell'incondizionato rispetto delle norme amministrative, organizzative e tecniche emanate dalla FITAV. Esso può avvalersi della collaborazione di tesserati alla FITAV, anche se non eletti, purché a titolo gratuito.
 4. La normativa di cui all'art. 10, commi 3 e 4, vige anche per ciascun organo territoriale.

ARTICOLO 24 Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale agisce, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 24 dello statuto, anche utilizzando le norme procedurali previste dagli art. 11, 12 e 13 dello statuto e del presente regolamento, in quanto applicabili e compatibili.
2. La data di effettuazione dell'assemblea elettiva viene deliberata dal consiglio regionale. La convocazione, con atto formale del presidente, avviene a mezzo lettera raccomandata e deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della stessa:
 - alle A.S. aventi diritto a voto con sede nell'ambito del territorio regionale;
 - ai soggetti di cui all'art. 24, comma 2, dello statuto;
 - alla federazione,
 e deve contenere:
 - l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione;
 - gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'assemblea deve obbligatoriamente tenersi almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento di quella nazionale.
4. I componenti la commissione verifica poteri e della commissione di scrutinio sono eletti nella forma prescritta dall'art. 24, comma 6, dello statuto, e le rispettive funzioni e modalità di operare sono quelle di cui all'art. 11, commi 10 e 15, in quanto applicabili e compatibili. La commissione verifica poteri si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'inizio dei lavori assembleari.
5. Il presidente dell'assemblea svolge i compiti di cui all'art. 11, comma 11. Il segretario redige il verbale e dopo averlo sottoscritto unitamente al presidente - salvo quanto previsto al comma 8/D, terzo capoverso, se l'assemblea acquisisce la configurazione di cui al comma 8/C - provvede a depositarlo, con tutti gli atti dell'assemblea, entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della stessa presso la sede del comitato regionale. Copia del verbale è trasmessa alla federazione, nel medesimo termine di deposito.
6. Ai lavori assembleari, oltre ai soggetti ed alle persone di cui al comma 2, possono assistere il presidente federale o un suo delegato scelto fra i componenti gli organi nazionali della federazione ed i dirigenti regionali del CONI.
7. La richiesta di convocazione dell'assemblea regionale straordinaria da parte delle A.S. e per la effettuazione della stessa, valgono le norme statutarie e regolamentari in materia.

Normativa per la elezione degli atleti e del tecnico nel C.F., e dei delegati nell'assemblea nazionale elettiva

- 8/A L'art. 14, comma 2, lettera b), secondo e terzo capoverso, dello statuto, prevede che nel C.F. siano presenti 3 (tre) atleti/e ed 1 (uno) tecnico, da eleggersi direttamente dalla base costituita dagli atleti maggiorenni in attività, regolarmente tesserati per l'anno in corso, e dai tecnici maggiorenni in attività, regolarmente iscritti nell'albo nazionale dei quadri tecnici.

Il successivo comma 6, del citato articolo, tra l'altro, precisa che:

- le elezioni si devono svolgere nell'ambito di ogni regione nello stesso giorno;
- la candidatura è libera, e deve essere presentata o inviata in federazione, almeno 45 (quarantacinque) giorni precedente lo svolgimento dell'assemblea elettiva;
- ogni atleta avente diritto a voto può esprimere 3 (tre) preferenze ripartite fra i due sessi (due maschi più una femmina, o un maschio più due femmine), ed essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe di atleti appartenente alla stessa A.S.;
- ogni tecnico avente diritto a voto può esprimere 1 (una) sola preferenza ed essere eventualmente portatore di 1 (una) sola delega di altro tecnico appartenente alla stessa regione.

Il successivo comma 8, del citato articolo, prevede inoltre le votazioni per eleggere, nel numero determinato dallo statuto, i rappresentanti di atleti e tecnici che parteciperanno all'assemblea nazionale elettiva, secondo le norme di cui al precedente capoverso, salvo che:

- la candidatura deve essere presentata o inviata al presidente o delegato regionale di pertinenza, e non alla federazione sempre, comunque, almeno 45 (quarantacinque) giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva;
- le preferenze da esprimere sono in rapporto ai delegati da eleggere in ciascuna regione, e precisamente:

- per gli atleti: 1 (una), fino a 500 tesserati atleti;
2 (due), con oltre 501 e fino a 1.500 tesserati atleti;
3 (tre), con oltre 1.501 tesserati atleti;
- per i tecnici: 1 (una), fino a 50 tesserati tecnici;
2 (due), con oltre 51 tesserati tecnici.

8/B. La data di svolgimento dell'assemblea regionale congiunta atleti/tecnici, è deliberata dal C.F..

Conformemente al dettame di cui al comma 3, la stessa deve tenersi almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento di quella nazionale elettiva.

8/C. L'assemblea, ove è istituito il comitato regionale, può essere unita a quella elettiva di cui al comma 2, ed al successivo art. 25.

In tal caso, il comitato regionale deve comunicare alla federazione l'ubicazione del luogo scelto per la celebrazione della stessa, almeno 45 (quarantacinque) giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato alle A.S. a cura della federazione, e l'ordine del giorno dei lavori deve comprendere, tra l'altro, l'elezione:

- del presidente il comitato regionale;
- dei 4 (quattro) componenti il consiglio regionale;
- degli atleti/tecnici da eleggere nel C.F.;
- dei delegati regionali rappresentanti gli atleti/tecnici in assemblea nazionale.

Il presidente o delegato regionale, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza di cui al comma 8/A, terzo capoverso, primo punto, deve inviare alle A.S. di pertinenza l'elenco nominativo degli atleti e tecnici che hanno presentato la propria candidatura per rappresentare gli stessi nell'assemblea nazionale elettiva, affinché ne sia fatta una capillare informazione presso tutti i soggetti interessati.

L'elenco di tali candidati, inoltre deve essere affisso in maniera ben visibile nella cabina elettorale dovendo, l'elettore, trascrivere nella scheda elettorale il nominativo dei candidati prescelti.

8/D. L'assemblea si svolge secondo le norme previste dallo statuto e dal presente regolamento, e precisamente:

- per la validità della sua costituzione vale il disposto di cui all'art. 11, comma 10, dello statuto;
- i compiti attribuiti al presidente ed ai componenti le commissioni verifica poteri e di scrutinio restano invariati;
- l'orario di inizio e di chiusura della votazione è determinato in sede assembleare, in funzione anche del fatto che la durata di apertura del seggio elettorale, per gli atleti ed i tecnici, non può essere inferiore a 6 (sei) ore;
- al termine dell'ora prestabilita per la chiusura della votazione, la commissione di scrutinio inizia lo spoglio delle schede votate secondo il seguente ordine:
 - presidente del comitato regionale;
 - componenti il consiglio regionale;
 - atleti candidati per il C.F.;
 - tecnici candidati per il C.F.;
 - delegati a rappresentare gli atleti in assemblea nazionale elettiva;
 - delegati a rappresentare i tecnici in assemblea nazionale elettiva.

Il presidente dell'assemblea, completate le perazioni di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti per la carica di:

- presidente del comitato regionale;
- componenti il consiglio regionale.

Al termine dei lavori assembleari il segretario procede alla stesura di 2 (due) copie del verbale sullo schema precedentemente fornito. Di queste 2 (due) copie:

- 1 (una) deve essere inviata con plico sigillato alla federazione, entro i successivi 3 (tre) giorni;
- 1 (una) rimane agli atti del comitato o delegazione regionale.

Al verbale di competenza della federazione, devono essere allegate le dichiarazioni di candidatura di cui all'art. 14, comma 8, dello statuto.

Le schede votate, con esclusione di quelle riguardanti l'elezione del presidente e dei componenti il consiglio regionale, e degli atti riguardanti lo svolgimento assembleare, devono anch'esse essere sigillate, in uno o più plichi, e tenute a disposizione della federazione nella sede del comitato regionale per almeno 60 (sessanta) giorni.

La federazione provvederà a convocare, a mezzo lettera raccomandata, nei successivi 15 (quindici) giorni dallo svolgimento dell'assemblea regionale, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici che rappresenteranno in assemblea nazionale elettiva le rispettive categorie.

Per la presentazione di eventuali ricorsi, vigono le norme di cui all'art. 11, comma 16.

8/E. La federazione invia ai comitati e delegazioni regionali, come previsto dallo statuto, le schede di votazione in numero adeguato ai soggetti aventi diritto a voto e secondo la tipologia di ciascuna regione, per l'elezione:

- degli atleti/e componenti il C.F.;
- del tecnico/tecnica componente il C.F.;
- dei delegati che rappresenteranno in assemblea nazionale elettiva gli atleti;

- dei delegati che rappresenteranno in assemblea nazionale elettiva i tecnici.
- 8/F. Nella regione in cui non è istituito il comitato, di fatto non si svolge un'assemblea ma il delegato regionale provvede alla istituzione dei seggi elettorali, applicando la normativa descritta nel presente comma.

ARTICOLO 25

Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è soggetto all'obbligo dell'osservanza dello statuto, dei regolamenti federali e dell'esecuzione degli atti del C.F.; usufruisce di autonomia nel rispetto delle norme organizzative e tecniche emanate dalla FITAV.
2. Il C.F., per il conseguimento dei compiti istituzionali, può attribuire al consiglio regionale anche autonomia contabile/gestionale sulla base di quanto previsto dal regolamento di amministrazione della federazione. In questo caso il C.F. procede alla nomina dei revisori come previsto dall'art. 23, comma 8, dello statuto.

Candidature

3. La presentazione della candidatura per la elezione del presidente e dei componenti il consiglio regionale è obbligatoria. Ogni candidatura deve essere depositata o fatta pervenire al comitato regionale competente almeno 15 (quindici) giorni precedente quello di svolgimento dell'assemblea e deve essere protocollata e numerata secondo l'ordine di deposito o di arrivo. L'ordine progressivo di iscrizione nella scheda elettorale, è determinato in relazione al numero di protocollo della candidatura al comitato regionale. Per l'elezione dei componenti il consiglio regionale si possono esprimere un numero massimo di 4 (quattro) preferenze.
4. Qualora entro i termini statutari non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero le candidature presentate non comprendono nel totale il numero dei candidati da eleggere, l'assemblea non può aver luogo. Il presidente regionale deve darne immediata comunicazione alla federazione e convocare il consiglio regionale prima del decimo giorno precedente quello di svolgimento dell'assemblea, per l'indizione e convocazione di una nuova assemblea elettiva. Se l'assemblea, così nuovamente convocata, non potesse ancora regolarmente svolgersi per i citati motivi, il presidente regionale deve darne immediata comunicazione alla federazione. Il C.F. procederà, di conseguenza, con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 17, lettera m) dello statuto.

Compiti

5. Il consiglio regionale, oltre alle competenze previste dall'art. 25, comma 4, dello statuto:
 - amministra i fondi a disposizione, rispettando le direttive impartite in merito dal C.F.;
 - riceve e trasmette alla federazione:
 - con proprio parere, le domande di affiliazione presentate dalle A.S. con tutta la documentazione di cui all'art. 5, comma 10, dello statuto, e dal presente regolamento;
 - con il visto del presidente, l'apposito modulo federale di rinnovo dell'affiliazione con allegata la documentazione di cui all'art. 7, comma 2;
 - delibera sulle richieste delle A.S. di autorizzare l'organizzazione di gare e manifestazioni impartendo, se del caso, disposizioni in ordine alla organizzazione e svolgimento delle stesse;
 - amministra e cura, se incaricato dal C.F., l'organizzazione di gare e manifestazioni ad ogni livello che si svolgono nel territorio di pertinenza;
 - informa il C.F. di ogni controversia che, in regione, dovesse insorgere fra A.S., e fra queste ed i loro tesserati.

Dimissioni, decadenze

6. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo dei componenti il consiglio regionale, si applicano le norme di cui all'art. 14, commi 9, 10 e 11, dello statuto.

ARTICOLO 26

Presidente del comitato regionale

1. Il presidente del comitato regionale esercita le proprie attribuzioni, di cui all'art. 26 dello statuto, avvalendosi anche delle norme previste dall'art. 15 del presente regolamento. Per la sua elezione valgono, per analogia, le norme di cui all'art. 26 dello statuto.
2. Il presidente ha la responsabilità dell'andamento dell'attività regionale, e risponde del suo operato nei confronti del C.F. e dell'assemblea regionale. Può invitare alle riunioni del consiglio i tesserati o le persona titolari di incarichi nell'ambito regionale, con la possibilità d'intervento.
3. Qualora entro i termini statutari non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del presidente, l'assemblea non può aver luogo e si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 4.

4. Alla cessazione del mandato, qualunque ne sia la causa, il presidente del comitato regionale entro 10 (dieci) giorni dall'evento, è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce:
 - il rendiconto economico/finanziario con la documentazione delle entrate e delle spese in originale, l'estratto conto bancario alla data del rendiconto ed il prospetto di riconciliazione riferito agli assegni già emessi e contabilizzati e non addebitati dalla banca;
 - i documenti e gli eventuali beni di appartenenza del comitato o della federazione, con redazione di apposito verbale di consegna da firmarsi dal ricevente e dal consegnatario.

ARTICOLO 27

Delegato regionale

1. Il delegato regionale deve possedere i requisiti generali previsti dall'art. 20 dello statuto e non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo art. 21. La nomina è di pertinenza esclusiva del C.F..
2. Rientrano tra le competenze del delegato regionale:
 - contribuire, nell'ambito della propria regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 3 dello statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove A.S. e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - informare tempestivamente il C.F. di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella regione;
 - osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di pertinenza, i provvedimenti del presidente della federazione, le deliberazioni e le decisioni del C.F.;
 - amministrare i fondi messi a disposizione dalla federazione, in funzione delle direttive ricevute.
3. Il delegato regionale, ai fini dello svolgimento dell'assemblea regionale per procedere alle votazioni per la elezione di cui all'art. 14, commi 6 e 8, dello statuto, opera in conformità alle norme di tale articolo ed a quelle di cui all'art. 24, commi 5 e 6, in quanto compatibili ed applicabili.
4. Il delegato regionale, al termine del mandato, deve procedere in conformità al disposto di cui all'art.26, comma 4.

ARTICOLO 28

Giudice unico regionale

1. Il giudice unico regionale ha competenza per i procedimenti instaurati nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati alla FITAV, nell'ambito territoriale di pertinenza, che siano incorsi in infrazioni di carattere tecnico. Svolge il proprio mandato ed emette le proprie sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dalle norme generali del regolamento tecnico federale.

ARTICOLO 29

Assemblea provinciale

1. La data di effettuazione dell'assemblea elettiva viene deliberata dal consiglio provinciale. La convocazione, con atto formale del presidente, avviene a mezzo lettera raccomandata e deve pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della stessa:
 - alle A.S. aventi diritto a voto con sede nell'ambito del territorio provinciale;
 - ai soggetti di cui all'art. 29, comma 2, dello statuto;
 - alla federazione;
 - al comitato o al delegato regionale di pertinenza,e deve contenere:
 - l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione;
 - gli argomenti all'ordine del giorno.L'assemblea deve obbligatoriamente tenersi almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento di quella regionale.
2. I componenti la commissione verifica poteri e della commissione di scrutinio sono eletti nella forma prescritta dall'art.29, comma 5, dello statuto, e le cui funzioni e modalità sono quelle di cui all'art. 11, commi 10 e 15, in quanto applicabili e compatibili. La commissione verifica poteri si insedia almeno 1 (una) ora prima dell'inizio dei lavori assembleari.
3. L'assemblea è ufficialmente aperta dal presidente provinciale che sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione verifica poteri, comunica il numero complessivo delle A.S. presenti o rappresentate. Successivamente invita l'assemblea ad eleggere il proprio presidente, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti, ed il segretario. Il presidente svolge i compiti di cui all'art. 11, comma 12, il segretario ne redige il verbale e, dopo di averlo sottoscritto unitamente al presidente, provvede a depositarlo, con gli altri atti dell'assemblea, entro 7 (sette)

giorni dalla data di effettuazione della medesima presso la sede del comitato regionale, ove rimarrà a disposizione delle A.S., le quali potranno prenderne visione entro tre giorni dalla richiesta.

Copia del verbale deve essere trasmessa, nel medesimo termine del deposito:

- alla segreteria generale della federazione;
- al presidente o delegato regionale di pertinenza.

ARTICOLO 30

Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale, per analogia a quello regionale, è soggetto all'obbligo dell'osservanza dello statuto, dei regolamenti federali e dell'esecuzione degli atti del C.F.

Candidature

2. La presentazione della candidatura per la elezione del presidente e dei componenti il consiglio provinciale è obbligatoria.

Ogni candidatura deve essere depositata o fatta pervenire al comitato regionale almeno 7 (sette) giorni precedenti quello di svolgimento dell'assemblea e deve essere protocollata e numerata secondo l'ordine di deposito o di arrivo.

L'ordine progressivo di iscrizione nella scheda elettorale è determinato in relazione al numero di protocollo della candidatura..

Per l'elezione dei componenti il Consiglio provinciale si possono esprimere un numero massimo di 2 (due) preferenze.

3. Qualora entro i termini statutari non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero le candidature presentate non comprendono nel totale il numero dei candidati da eleggere, l'assemblea non può aver luogo.

Il presidente provinciale deve darne immediata comunicazione al presidente o delegato regionale di pertinenza, e convocare il consiglio prima del quinto giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea per l'indizione e la convocazione di una nuova assemblea elettiva.

Se l'assemblea, così nuovamente convocata, non potesse ancora regolarmente svolgersi per i citati motivi, il presidente provinciale deve darne immediata comunicazione al presidente o delegato regionale di pertinenza che informerà la federazione. Il C.F. procederà, di conseguenza, con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 17, lettera m), dello statuto.

Compiti

4. Il consiglio provinciale, oltre alle competenze previste dall'art. 30, comma 4, dello statuto:

- inoltra al comitato regionale, con proprio parere, le domande di affiliazione delle A.S. residenti nella provincia con la relativa documentazione;
- approva le gare di propria pertinenza;
- vigila sulla rigorosa osservanza, da parte delle A.S. e dei tesserati, delle norme statutarie e regolamentari denunciando, agli organi competenti, gli eventuali trasgressori.

Dimissioni, decadenza

5. In caso di dimissioni, di decadenza o d'impedimento definitivo dei componenti il consiglio provinciale, si applicano le norme di cui all'art. 14, commi 9, 10 e 11, dello statuto.

ARTICOLO 31

Presidente del comitato provinciale

1. Il presidente nell'ambito provinciale, oltre alle competenze previste dall'art. 31, comma 1, dello statuto,:

- svolge le mansioni demandate al presidente regionale;
- è responsabile dell'andamento delle attività tiravolistiche provinciali;
- amministra i fondi messi a disposizione del comitato dalla federazione, di cui ne risponde direttamente.

2. Per la sua elezione valgono, per analogia, le norme di cui all'art. 15, comma 2, dello statuto.

3. Qualora entro i termini statutari non sia stata presentata alcuna candidatura per la elezione del presidente, l'assemblea non può avere luogo e si procede conformemente a quanto previsto dall'art.30, comma 3.

4. Alla cessazione del mandato, qualunque ne sia la causa, il presidente del comitato provinciale entro 10 (dieci) giorni dall'evento è tenuto a rimettere, a chi lo sostituisce, i documenti e gli eventuali beni di appartenenza del comitato o della federazione, con redazione di apposito verbale di consegna da firmarsi dal ricevente e dal consegnatario.

ARTICOLO 32

Delegato provinciale

1. Il delegato provinciale deve possedere i requisiti generali previsti dall'art. 20 dello statuto e non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo art. 21.
2. Il C.F., prima di procedere alla nomina del delegato provinciale, come previsto dall'art. 14, comma 17, lettera i), dello statuto, ritenendolo opportuno può consultare le A.S. interessate, tramite il presidente o delegato regionale di pertinenza, per avere la segnalazione di un nominativo ritenuto valido e disponibile a ricoprire l'importante incarico.
Nel caso di disaccordo sulla proposta da avanzare o di mancata segnalazione, il C.F. procede d'ufficio sulla scelta del candidato da nominare.
3. Il delegato provinciale:
 - agisce in sintonia con il presidente o delegato regionale di pertinenza;
 - opera ai fini della costituzione del comitato provinciale;
 - si avvale per l'espletamento del suo incarico, previa autorizzazione degli interessati, delle strutture del comitato o delegazione regionale di pertinenza;
 - esplica, per analogia, le competenze di cui all'art. 27, riguardanti il delegato regionale.
4. Anche per il delegato provinciale, al termine del mandato, valgono le norme di cui al comma 4, del precedente articolo.

ARTICOLO 33

Modifiche allo statuto

1. La proposta di modifica di norme statutarie d'iniziativa delle sole A.S., deve essere presentata in forma articolata e motivata, e sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse A.S..
2. Il segretario generale della federazione appone sulla proposta la data di deposito o di arrivo, rimettendola al presidente per sottoporla al C.F. nella sua prima riunione.
3. Il testo integrale della proposta di variazione dello statuto, con le relative motivazioni, oltre che nell'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'assemblea straordinaria, deve essere riportato sulla rivista ufficiale, da inviare almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Norma finale

Il presente Regolamento organico entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della *Giunta nazionale* del CONI.

